Emanuele Greco
Ricercatore - Gruppo di Studio EUTEKNE

La fatturazione elettronica nel settore dei carburanti e dei subappalti pubblici

Obblighi di fattura elettronica dall'01/07/2018

Gli obblighi di fatturazione elettronica sono **anticipati** all'01/07/2018 per le seguenti operazioni:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, escluse le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera degli appalti con le P.A.

Cfr. art. 1 co. 917 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Cessioni di benzina e gasolio

L’emissione di fattura elettronica dall’01/07/2018 riguarda:

>> le cessioni di benzina e gasolio (es. escluso GPL)

>> utilizzati come **carburanti per motori** (escluse altre forme di impiego) per autotrazione (es. escluse imbarcazioni, aerei)

>> ad eccezione delle cessioni "**presso impianti stradali di distribuzione**" (ultimo anello della filiera), per le quali è stata ripristinata sino al 31/12/2018 la scheda carburante,

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili

Dall’01/07/2018, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità del costo, gli acquisti di carburante non possono essere effettuati in contanti, bensì con mezzi "**tracciabili**" (es. carte di credito, carte prepagate, bancomat, bonifici…).

È stata riconosciuta la validità di strumenti quali il **netting** o l’utilizzo di buoni carburante / carte carburante se tutti i pagamenti sono "tracciabili".

L’utilizzo di mezzi "tracciabili" esonera della scheda carburante (art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97).

Destinazione del carburante

<u>Carburanti per motori fissi</u>
(es. gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc…) in quanto l’utilizzo è diverso da "autotrazione".

NO scheda carburante (impianti stradali di distribuzione)
NO fattura elettronica

Se l’utilizzo non è determinabile al momento dell’acquisto, è dovuta la fattura elettronica (circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018)

Destinazione del carburante

Trattori agricoli e forestali

NO fattura elettronica
SI pagamenti "tracciabili"

Imbarcazioni e aeromobili

NO fattura elettronica

Sono escluse da fattura elettronica le cessioni di carburanti "diversi da quelli impiegati nei veicoli (…) che circolano normalmente su strada" (circ. Entrate n. 13/2018).

Tipologia del prodotto ceduto

GPL e metano

NO fattura elettronica
SI pagamenti "tracciabili"

Lubrificanti

NO fattura elettronica
SI pagamenti "tracciabili"

Nella circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018 individuate le tipologie di prodotti interessate da fattura elettronica.

Indicazioni in fattura elettronica

Mezzo di trasporto

Elementi identificativi del veicolo non necessari nella fattura elettronica (circ. Entrate n. 13/2018)
Indicazione della **targa** nel campo "**MezzoTrasporto**" del file della fattura elettronica.

Tipologia di carburante
Tipologia di benzina / gasolio ai fini dello sgravio delle accise
Codici dei prodotti energetici indicati dall'Agenzia delle Dogane (27101245 - 27101249 - 27101943 - 27102011)

> Contratto di *netting*

Con il contratto di *netting*, il gestore di un impianto di distribuzione di carburante si obbliga verso una società petrolifera ad effettuare **cessioni periodiche o continuative** in favore di un utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

>> Tracciabilità dei pagamenti tra gestore e società petrolifera nonché tra società petrolifera e utente
>> Fatturazione elettronica da parte della società petrolifera?

> *Split payment*

L’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica e l’abolizione della scheda carburante, laddove applicabile, determina il venir meno dell’esonero dall’applicazione dello *split payment*.

Tale esonero è previsto per tutte le operazioni per le quali non è emessa la fattura (art. 9 del DM 23/01/2015).

Acquisti presso impianti stradali di distribuzione

Dall’01/07/2018 e sino al 31/12/2018 è ripristinato il divieto (salvo minime eccezioni) di emissione della fattura per i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti (art. 1 co. 3 del DPR 444/97).

L’acquisto, sino al 31/12/2018, è documentato mediante scheda carburante (o, in alternativa, con estratto conto, se i pagamenti sono effettuati con mezzi "tracciabili").

La fattura può essere richiesta se l’impianto di distribuzione è chiuso o in modalità self-service (cfr. C.M. 12/08/98 n. 205/E).

Conseguenze per gli acquirenti

Per i cessionari o committenti di operazioni soggette a fatturazione elettronica dall'01/07/2018 (carburanti, subappalti) non dovrebbe risultare ancora necessaria l'attivazione di un recapito per la ricezione delle fatture (es. codice destinatario, PEC).

Il documento è reperibile nella sezione web del sito dell'Agenzia delle Entrate e può essere prelevata dal destinatario.

Da chiarire se, sino al 31/12/2018, la gestione del documento possa ancora essere **analogica** o se sia necessaria la conservazione in modalità elettronica (art. 39 del DPR 633/72).

Subappalti nel settore pubblico

Gli obblighi di fatturazione elettronica, dall’01/07/2018 interessano:

- le prestazioni rese da soggetti **subappaltatori** e **subcontraenti**
- della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’Amministrazione Pubblica.

La fattura elettronica interessa i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale.

Sono esclusi gli ulteriori passaggi successivi (circ. Entrate n. 8/2018)

Subappalti nel settore pubblico

Sono obbligati i soli titolari di un contratto di subappalto propriamente detto (esecuzione di lavori nei confronti della stazione appaltante pubblica).

Sono esclusi coloro che non sono direttamente coinvolti nell'appalto principale con obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante (es. beni ceduti senza sapere quale sarà l'utilizzo del primo appaltatore).

Sono **esclusi** i rapporti tra **consorziati** e consorzio (circ. Entrate n. 13/2018) se il consorzio è il primo subappaltatore della P.A.

Indicazioni in fattura elettronica

È obbligatorio riportare sulla fattura elettronica (art. 1 co. 917 lett. b) della L. 205/2017):

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il Codice Unitario Progetto (CUP)

I blocchi informativi del file fattura elettronica sono i seguenti: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".